

N. R.G. [REDACTED] 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Nona Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2024 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] in Argentina;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Giannini (C.F. [REDACTED]) e dall'avv. Silvia Giannini (C.F. [REDACTED]), presso il cui studio sito in Roma, Via Nizza n. 59, sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti;

ricorrenti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Giannini (C.F. [REDACTED]) e dall'avv. Silvia Giannini (C.F. [REDACTED]), presso il cui studio sito in Roma, Via Nizza n. 59, sono elettivamente domiciliati, come da procure in atti;

intervenuti

contro



MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso ex lege dall'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino**, presso cui è domiciliato;

PARTE CONVENUTA costituita

Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Conclusioni della parte attrice: *"Nel merito, in via principale-*

[REDACTED]

cittadini italiani; - ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti; in ogni caso - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge."

Conclusioni della parte intervenuta: *"Nel merito, in via principale - accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare gli intervenienti*

[REDACTED]

cittadini italiani; - ordinare al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti; in



ogni caso - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge."

Conclusioni di parte convenuta: *"Dichiararsi inammissibile l'atto di intervento e giudicarsi secondo giustizia il ricorso principale, con compensazione delle spese di lite."*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex artt. 281 decies, c. 1 c.p.c. e ss. i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani *iure sanguinis*, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano [REDACTED] da genitori italiani [REDACTED] (cfr. doc. in atti n. 1), il quale emigrava in Argentina. Qui contraeva matrimonio con [REDACTED] (cfr. doc. in atti n. 1.1) e da tale unione nasceva, [REDACTED] (cfr. doc. in atti n. 4). L'avo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come indicato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato postumo, in data [REDACTED] dal Potere Giudiziale della Nazione – Camera Nazionale Elettorale (cfr. doc. in atti n. 3), e pertanto trasmetteva la cittadinanza al figlio predetto.

In particolare, nell'atto introduttivo si affermava che:

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (cfr. doc. in atti n. 22), le ultime due odierne ricorrenti;
- la primogenita contraeva matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED] in Argentina (cfr. doc. in atti n. 9), odierna ricorrente;
- il secondogenito contraeva matrimonio con [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in Argentina (cfr. doc. in atti n. 12), tutti odierni ricorrenti;
- in data [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] odierna ricorrente;



- l'ultimogenita [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (cfr. docc. in atti nn. 24 e 25), entrambi odierni ricorrenti;

- in data [REDACTED]

[REDACTED] (cfr.

doc. in atti n. 18), odierna ricorrente;

- in data [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] odierno ricorrente (cfr. docc. nn. 15 e 28).

Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, chiedendo di decidersi secondo giustizia, con riguardo al ricorso, e domandando di dichiarare inammissibile l'atto di intervento.

Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 16.1.2026 la parte ricorrente e intervenuta hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni.

Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, commi 36 e 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «*Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*».

Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).



Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.

A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi; 2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.

Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 – “*È cittadino italiano il figlio minorenni, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina*” –, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che “*è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini*”.

Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello *status civitatis* al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana *jure sanguinis* in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.

Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana *ius sanguinis* occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi



discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.

La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.

Nel merito, risulta, dal certificato rilasciato agli eredi dalla Camera Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina - cfr. doc. in atti n. 3), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: *"ATTESTO che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni di età, non si trova iscritto fino alla data odierna [REDACTED]*

[REDACTED] – Torino – [REDACTED] ecduto." che l'avo italiano [REDACTED], cittadino italiano, mai si naturalizzava. La cittadinanza italiana dell'avo è dimostrata dall'atto di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 1.1), dall'atto di nascita del figlio (cfr. doc. in atti n. 4) e dal certificato di morte, nel quale si legge quanto segue: *"È DECEDUTO a [REDACTED] una persona del sesso maschile chiamata [REDACTED] italiano, agricoltore, nato in Italia, che abitava a [REDACTED]"* (cfr. doc. in atti n. 2).

In quanto italiano, dunque, [REDACTED] trasmetteva *"iure sanguinis"* la cittadinanza al figlio [REDACTED] (cfr. doc. in atti n. 4), il quale, a seguito di matrimonio con [REDACTED] cittadina argentina, avvenuto in data [REDACTED] in Argentina (cfr. doc. in atti n. 5), trasmetteva la cittadinanza ai quattro figli [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] cfr.

docc. in atti nn. 24 e 25);

Tuttavia, con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana *"iure sanguinis"* per linea femminile, ossia dalle nipoti dell'avo italiano [REDACTED] ai loro discendenti, la stessa sarebbe stata preclusa a causa della legge in materia di cittadinanza vigente all'epoca (L. n. 555/1912), in particolare delle previsioni di cui all'10, comma 3, il quale stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un



cittadino straniero. Inoltre, l'art. 1 stabiliva la trasmissione della cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino italiano. La previsione di cui all'art. 10, c. 3, L. n. 555/1912 veniva dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 87 del 1975 della Corte costituzionale nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi. Successivamente, anche l'art. 1 di tale legge veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza del Giudice delle Leggi n. 30 del 9 febbraio 1983 nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tali norme devono intendersi, pertanto, non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli e nella parte in cui sancivano la perdita della cittadinanza in capo alla cittadina italiana coniugatasi con uno straniero.

L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.

Inoltre, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che *“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”*. Ed invero, *“pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”* (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).

Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che [REDACTED] tanto cittadine italiane *“iure sanguinis”*, trasmettevano la cittadinanza italiana ai propri figli e ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero [REDACTED]



[REDACTED] determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello status di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.

È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figurino tre ascendenti di sesso femminile, sposatesi con cittadini stranieri e con cui avevano avuto figli dopo la promulgazione della vigente Costituzione del 1948.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Come già anticipato, sono intervenuti in giudizio la sig.ra [REDACTED] (già ricorrenti) e i rispettivi mariti (cfr. procura doc. 45), non in proprio, ma in quanto rappresentati legali dei rispettivi figli minori, con autonoma domanda volta ad accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei medesimi.

La comparsa di intervento è stata depositata in data 5.9.2025 ed è stata notificata alla parte convenuta. Sul punto occorre rilevare che l'intervento è stato depositato in data successiva al DL 36/2025, convertito con modifiche dalla legge 74/2025.

La legge di conversione all'art. 1 c. 1 ter ha disposto che *"Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026."*

L'art 3 bis c. 1 lett. A), A bis), B) legge 91/1992 dispone:

"a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025));

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data".



L'art 4 c. 1 bis lett. B) L.91/1992 recita: “ *Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:*

a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.”

La norma contenuta nella legge di conversione (art 1 c. 1 ter legge 74/2025) fissa un limite temporale, il 31.5.2026, per la presentazione della dichiarazione del genitore, la cui cittadinanza italiana è stata accertata giudizialmente con ricorso depositato *non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27.3.2025*, finalizzata a far acquisire la cittadinanza italiana ai figli che siano minorenni alla data di entrata in vigore della legge stessa di conversione. Il riferimento ai figli “*minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*”, senza alcun altro elemento qualificante la loro età, consente di ritenere che tale dichiarazione possa essere compiuta per il sol fatto che i figli siano minorenni all'entrata in vigore. Di conseguenza non appare applicabile il limite dell'età di un anno contemplato nell'art 4 c. 1 bis lett. B legge 91/1992 (“*la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano*”). Tale conclusione è viepiù avvalorata dalla circostanza che la legge di conversione ha fissato un termine per la presentazione della dichiarazione, il 31.5.2026, che non avrebbe alcuna giustificazione, se non quella di prevedere una disciplina transitoria a favore dei figli minorenni dei genitori riconosciuti cittadini italiani, con domanda presentata prima della nuova disciplina. Infatti, la legge 91/1992, come novellata, prevede già in generale un termine, quello fissato “*entro un anno dalla nascita del minore*” dall'art 4 c. 1 bis lett. B legge 91/1992, che non può che applicarsi ai figli di genitori considerati italiani secondo la nuova normativa.

Di conseguenza, si ritiene che, in base alla norma transitoria, i figli di genitori, di cui sia stata accertata la cittadinanza italiana con domanda presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025, che siano minorenni all'entrata in vigore della legge di conversione, diventino cittadini italiani con la presentazione della dichiarazione effettuata da entrambi i genitori entro il 31.5.2026.

Fatta questa precisazione, si osserva che la dichiarazione va effettuata alla PA e al Consolato territorialmente competente, in caso di soggetti residenti all'estero.

Occorre pertanto valutare se l'accertamento della cittadinanza italiana dei figli minorenni *de quibus* possa effettuarsi giudizialmente, senza aver prima adito l'amministrazione presso il consolato d'Italia territorialmente competente.



Tenuto conto della natura della procedura e dell'applicazione di una legge di nuova emanazione, le spese di lite vanno compensate.

ACCERTA e DICHIARA la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti:

██████████, stante la sussistenza dei presupposti previsti *ex lege* per tutti i motivi dedotti in narrativa;
-ordina al Ministero degli Interni e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Sentenza n. [REDACTED]/2026 pubbl. il 06/02/2026

RG n. [REDACTED] 2024

Repert. n. [REDACTED] 2026 del 06/02/2026

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Torino, 5.2.2026.

Il giudice unico

Tiziana Vita De Fazio

Firmato Da: TIZIANA VITA DE FAZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28221eb2f63a12b257a828fea8db2669

